



# **Sottocoperta**

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'UNITÀ DA DIPORTO E ASSISTENZA.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
  - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**

REALE GROUP

 **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SOTTOCOPERTA

**Mod. TRA 56161  
Ed. 09/2023 - Rist. 03/2024**

## CONTATTI UTILI



	CONTATTO
<b>SERVIZI CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA</b> – (8:00 – 20:00, dal lunedì al sabato)	800 101 313
<b>ASSISTENZA – BLUE ASSISTANCE</b> – (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dall'Italia	800 042 042
<b>ASSISTENZA – BLUE ASSISTANCE</b> – (24 ore su 24, 7 giorni su 7) dall'estero	+39 011 742 55 99

## AREA RISERVATA



All'indirizzo [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è possibile accedere all'Area Riservata (c.d. home insurance) per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze.

È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.  
L'accesso è gratuito previa registrazione.

# INTRODUZIONE

---

Sottocoperta è un'assicurazione rivolta alle unità da diporto, con o senza motore, che prevede due Sezioni dedicate: Unità da diporto e Assistenza.

## SEZIONE UNITÀ DA DIPORTO

La Sezione offre ampia tutela per i danni materiali e diretti che può subire l'unità da diporto durante la navigazione, in acqua, o nel periodo di giacenza, a terra.

La garanzia è modulabile, con la possibilità di scelta fra tre diversi livelli di copertura:

- **Basic:** che propone una garanzia base per la perdita totale e l'abbandono;
- **Medium:** che prevede un livello di protezione intermedio per i danni parziali ed uno più esteso per la perdita totale e l'abbandono;
- **Top:** che offre la copertura più estesa per la perdita totale, l'abbandono e i danni parziali.

A completamento della garanzia, per tutelarsi da eventuali rischi specifici, è possibile scegliere tra numerose Garanzie facoltative. Tra queste, ad esempio, sono previste garanzie a tutela dei rischi derivanti da alluvione e inondazione, per i danni che si possono verificare durante le regate veliche e in acque non protette oppure garanzie per bagagli ed oggetti personali delle persone a bordo dell'unità da diporto.

## SEZIONE ASSISTENZA

La Sezione offre numerose prestazioni e servizi di assistenza dedicati alle unità da diporto (tra i quali, il recupero e il soccorso in mare in caso di avaria, l'invio di personale tecnico, la spedizione di pezzi di ricambio) e dedicati alle persone a bordo (come, ad esempio, l'invio di un medico in porto, i consigli medici telefonici, il rientro sanitario ed altri servizi di informazione nautica).

Anche la Sezione Assistenza è modulabile con due diversi livelli di copertura:

- **Silver:** con un pacchetto di prestazioni e servizi di assistenza dedicati alle unità da diporto e alle persone a bordo;
- **Gold:** con un pacchetto più esteso, che comprende quanto già incluso nell'Assistenza Silver e aggiunge prestazioni e servizi di assistenza sia per l'unità da diporto sia per le persone a bordo.




Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

# INDICE

---

GLOSSARIO .....	5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE .....	10
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE .....	10
 2 DURATA DELLA COPERTURA .....	10
 3 DISDETTA E RECESSO .....	11
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO .....	12
<i>i</i> 5 ALTRE INFORMAZIONI .....	12
<b>SEZIONE UNITÀ DA DIPORTO .....</b>	<b>14</b>
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE .....	14
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....	19
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO .....	21
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI .....	23
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....	26
<b>SEZIONE ASSISTENZA .....</b>	<b>29</b>
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE - ASSISTENZA SILVER .....	30
 12 CHE COSA POSSO ASSICURARE - ASSISTENZA GOLD .....	35
 13 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO .....	42
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO .....	43
 15 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI .....	44
 16 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....	45

# LEGENDA

---



## CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando, ad esempio, l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso, nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



## TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie, gli scoperti ed eventuali regole di abbinamento tra differenti garanzie.



## CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento, la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro e di liquidazione dell'indennizzo.



## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente e Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



## DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



## DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



## DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



## ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

# GLOSSARIO

---

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

## **ABBANDONO**

Quando, in conseguenza di un unico *sinistro*, l'*unità da diporto*:

- è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'*unità da diporto* non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto dove siano tali mezzi né procurarseli facendone richiesta altrove;
- si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

## **ACQUE INTERNE**

I fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

## **ALAGGIO**

Manovra consistente nel trarre a secco l'*unità da diporto*.

## **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

## **APPARATO MOTORE**

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

## **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Relativamente alla sola Sezione *Assistenza*, rientrano in questa definizione le persone che si trovano a bordo dell'*unità da diporto* a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

## **ASSICURAZIONE**

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

## **ASSISTENZA**

Le prestazioni di tempestivo aiuto che Italiana Assicurazioni si impegna a fornire, tramite la *Centrale Operativa*, all'*Assicurato*, qualora si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto dalla Sezione *Assistenza*.

## **ATTREZZATURA VELICA**

Insieme degli alberi, anche in carbonio, vele, boma, tangone, pennone, bompresso, cordame, sartieme, manovre fisse e correnti e tutti gli accessori utilizzati per poterli fissare.

## **AVARIA**

Il danno subito dall'*unità da diporto* per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione, tali da rendere impossibile l'utilizzo dell'*unità da diporto* in condizioni normali.

Relativamente alla sola Sezione *Assistenza*, rientrano in questa definizione anche eventuali ulteriori cause che non consentano all'*unità da diporto* di proseguire autonomamente la navigazione in condizioni normali (tra i quali, ad esempio, la mancanza di carburante, esaurimento batteria di bordo, un guasto al motore o all'*impianto elettrico*).

## **BENI ASSICURATI**

Beni oggetto dell'*assicurazione*, indicati sul *modulo di polizza*, per i quali opera la garanzia.

## **CATTIVI TEMPI**

Condizioni atmosferiche meteorologiche avverse.

## **CENTRALE OPERATIVA**

Struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group, che eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti dall'*assicurazione*.

## **COLPA NAUTICA**

Colpa del comandante, del *conducente* o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'*unità da diporto*, come definita all'art. 524 del Codice della Navigazione.

## **COMUNICAZIONE**

Comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (pec) o telefax.

## **CONDUCENTE**

Persona alla guida dell'*unità da diporto* assicurata.

## **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

## **CROCIERA**

Il periodo di tempo durante il quale l'*Assicurato* ha diritto di usufruire delle prestazioni di *assistenza* previste nella Sezione *Assistenza*. Tale periodo decorre dal momento dell'imbarco dell'*Assicurato* nel porto d'inizio della crociera fino alla conclusione della stessa.

## **DANNO LIQUIDABILE**

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*.

## **DEGRADO**

Deprezzamento dell'*unità da diporto* e dei relativi componenti dovuto ad usura o invecchiamento.

## **ESPLOSIONE**

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas o di vapori ad altissima temperatura e pressione.

## **FRANCHIGIA**

Somma stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile* determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*.

## **IMPIANTO ELETTRICO**

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione e i cavi elettrici.

## **INCENDIO**

La combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta da Italiana Assicurazioni in caso di *sinistro*.

## **INFORTUNIO**

L'evento connesso alla navigazione dell'*unità da diporto* e dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali constatabili in modo oggettivo.



**INONDAZIONE E ALLUVIONE**

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali o artificiali.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

L'importo massimo che Italiana Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Se precisato con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

**MALATTIA ACUTA**

Malattia a decorso rapido che ha inizio in tempo brevissimo e non dipende da fattori morbosi preesistenti.

**MEZZO DI TRASPORTO ADEGUATO**

Treno (prima classe), aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto adeguatamente confortevole.

**NODO**

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

**MODULO DI POLIZZA**

Il documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, la *somma assicurata*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. TRA 5109).

**PAESI EUROPEI**

I Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito e Svizzera.

**PARTI**

Il *Contraente* e Italiana Assicurazioni.

**PERDITA TOTALE**

Quando, in conseguenza di unico *sinistro*, l'*unità da diporto* e gli altri *beni assicurati* esistenti a bordo vengono perduti.

**PERDITA TOTALE COSTRUTTIVA**

Quando, in conseguenza di unico *sinistro*, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*unità da diporto* raggiunge il *valore commerciale* dell'unità stessa al momento del *sinistro*.

**PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

Il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Italiana Assicurazioni a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale Italiana Assicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale*, che trova invece applicazione nella forma di *assicurazione a valore intero*.

**QUADRANTE**

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.



## REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie prestate a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni assicurati* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.



### Esempio di applicazione della *regola proporzionale*

- *Somma assicurata* per l'*unità da diporto* = € 200.000
- Valore effettivo dell'*unità da diporto* stimato in fase di liquidazione del danno = € 250.000
- Danno subito dall'*unità da diporto* = € 10.000
- Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 8.000 calcolato riducendo l'indennizzo in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* (€ 200.000) e il valore effettivo dell'*unità da diporto* (€ 250.000).

## SEGNALAZIONE

Comunicazione e richiesta di assistenza da parte dell'*Assicurato* alla *Centrale Operativa* mediante i recapiti telefonici o l'indirizzo email indicati nella *Sezione Assistenza*.

## SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.



### Esempio di applicazione dello *scoperto*, salvo l'applicazione di *franchigie*:

*Scoperto* = 10% con il minimo di € 200;

- *danno liquidabile 1* = € 750; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 550 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* lo *scoperto* minimo di € 200;
- *danno liquidabile 2* = € 2.500; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 2.250 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% del danno (€ 250).

## SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*.

## SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata l'*assicurazione*.

## SOMMA ASSICURATA

Valore dichiarato dal *Contraente* ed indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*. Tale valore non equivale a stima.

## UNITÀ DA DIPORTO

La costruzione, sia essa nave, imbarcazione o natante (come definita dalla Legge in materia attualmente in vigore n. 171/2005 e successive modificazioni intervenute), destinata alla navigazione da diporto, intendendosi per tale la navigazione per soli scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

## VALORE A NUOVO

Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire il *bene assicurato*, o la parte dello stesso, colpito da *sinistro* indipendentemente dal *valore commerciale* che lo stesso aveva prima del *sinistro*.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore, in comune commercio al momento del *sinistro*, del *bene assicurato* danneggiato o sottratto o la somma necessaria per l'acquisto di un oggetto simile o equivalente per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento a quello assicurato, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati* secondo quanto previsto al punto 7.1 "Forma di *assicurazione* – valore dei *beni assicurati*".

Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VARO**

Messa in acqua dell'*unità da diporto*.

**VIZIO OCCULTO**

Vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza.

# NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

---



## 1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

---

L'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata alla veridicità e alla completezza delle dichiarazioni rese dal *Contraente* nel questionario (Mod. TRA56047) che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice civile, forma parte integrante dell'*assicurazione*.

### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le inesatte o incomplete dichiarazioni o le reticenze rese dal *Contraente* con dolo o colpa grave, al momento della stipula dell'*assicurazione* e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Italiana Assicurazioni, possono comportare la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.

Qualora tali dichiarazioni siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere proporzionalmente ridotto. In entrambi i casi, le difformità possono comportare l'annullamento della *polizza* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

### 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Italiana Assicurazioni è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato*, resa ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

In caso di aggravamento del rischio, il *Contraente* ha l'obbligo di darne immediata *comunicazione* a Italiana Assicurazioni. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.



## 2. DURATA DELLA COPERTURA

---

### 2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul *modulo di polizza*, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza, ferme le successive scadenze ed il diritto di Italiana Assicurazioni al

pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Il *premio* è sempre determinato per *annualità assicurativa* ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento e, comunque, anche in caso di *perdita totale dell'unità da diporto*.



### **Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio**

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio.

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

## **2.2 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE**

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito Rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* cessa alla scadenza indicata senza necessità di formalità alcuna. Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" sul *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta con *comunicazione* trasmessa almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, si rinnova per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni, e così ad ogni successiva scadenza.

## **2.3 ALIENAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO**

In caso di alienazione dell'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, il *Contrante*, mediante *comunicazione*, e allegando idonea documentazione, deve darne notizia a Italiana Assicurazioni e l'*assicurazione* cessa dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà.

Su richiesta del *Contraente*, Italiana Assicurazioni può dare consenso per iscritto a:

- modificare l'oggetto dell'*assicurazione* con altra *unità da diporto* di proprietà del *Contraente*, previo eventuale conguaglio del *premio*, oppure
- cedere l'*assicurazione* all'acquirente dell'*unità da diporto*, il quale acquisirà il titolo di *Contraente*.

In tutti gli altri casi, Italiana Assicurazioni procederà alla restituzione della parte di *premio* al netto delle imposte e delle spese amministrative, relativa al periodo non goduto.

# **3. DISDETTA E RECESSO**



## **3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE**

Qualora nella casella "Tacito Rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", è facoltà delle *Parti* dare disdetta all'*assicurazione* mediante *comunicazione* spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'*assicurazione*.

## 3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, le *Parti* possono recedere dall'*assicurazione*. Italiana Assicurazioni deve trasmettere *comunicazione* al *Contraente*, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il recesso esercitato dal *Contraente* ha effetto dalla data del ricevimento della *comunicazione* da parte di Italiana Assicurazioni.

Italiana Assicurazioni, qualora eserciti tale facoltà, rimborsa al *Contraente*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte e delle spese amministrative.



## 4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

### 4.1 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

## 5. ALTRE INFORMAZIONI



### 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Italiana Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### 5.3 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Italiana Assicurazioni ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sui *beni assicurati* e, a tal fine, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti a consentire il libero accesso e a fornire tutte le occorrenti informazioni e documentazioni.

## 5.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione dell'*assicurazione* verrà esercitata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.

## 5.5 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE (SANCTION CLAUSE)

Italiana Assicurazioni non è tenuta a liquidare *sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'*assicurazione*, qualora la liquidazione o la prestazione possa esporre Italiana Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

a. risoluzioni delle Nazioni Unite;

b. norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito;

ai quali Italiana Assicurazioni debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni eventuale altra norma difforme contenuta nella *polizza*.

# SEZIONE UNITÀ DA DIPORTO

Per questa Sezione opera la garanzia espressamente richiamata sul *modulo di polizza* in relazione ai *beni assicurati* in esso indicati.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati in questa Sezione, salvo diversamente precisato sul *modulo di polizza*.



## 6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*unità da diporto* comprende il "corpo", costituito da scafo, *apparato motore, impianto elettrico*, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

L'*unità da diporto* comprende anche le seguenti eventuali "dotazioni extra", purchè i relativi valori siano compresi nella *somma assicurata* e ne sia provata l'esistenza alla data di decorrenza dell'*assicurazione*:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio, audiovisivi stabilmente fissati all'*unità da diporto*;
- vele supplementari rispetto a quelle standard;
- battelli di servizio e motori di servizio.

### 6.2 SOMMA ASSICURATA

La *somma assicurata*, dichiarata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*, ricomprende sia il "corpo" sia tutte le eventuali "dotazioni extra" facenti parte dell'*unità da diporto*, come elencate al punto che precede.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione, i valori dichiarati dal *Contraente* ed indicati sul *modulo di polizza* non hanno valore di stima.

### 6.3 RISCHIO ASSICURATO

In base alla scelta del *Contraente*, indicata sul *modulo di polizza*, la garanzia è prestata in una delle seguenti forme:

#### A - Garanzia Top

Italiana Assicurazioni, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*Assicurato* per:

- la *perdita totale* o l'*abbandono* dell'*unità da diporto* a seguito di qualsiasi avvenimento;
- i danni parziali all'*unità da diporto*, nei seguenti termini:
  - 1) i danni allo scafo e ad altre parti dell'*unità da diporto* non menzionate ai successivi punti 2), 3), 4) a seguito di qualsiasi avvenimento;



- 2) i danni all'*apparato motore* ed all'*impianto elettrico* se conseguenti a *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto* causati da movimento ondoso per *cattivo tempo*;
- 3) i danni alle vele se conseguenti a rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma, ai quali erano fissati, oppure causati da *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto*;
- 4) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici se conseguenti a *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria*.

#### B - Garanzia Medium

Italiana Assicurazioni, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*Assicurato* per:

- la *perdita totale* o l'*abbandono dell'unità da diporto* a seguito di qualsiasi avvenimento;
- i danni parziali all'*unità da diporto* conseguenti a *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria*.

#### C - Garanzia Basic

Italiana Assicurazioni, nei limiti della *somma assicurata*, indennizza l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti in caso di *perdita totale e abbandono dell'unità da diporto*, a seguito di qualsiasi avvenimento, **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria**.

Qualunque sia la forma di garanzia scelta, Italiana Assicurazioni indennizza le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposte dalle Autorità competenti, nei limiti della *somma assicurata*, in eccedenza al *limite di indennizzo* per la *perdita totale, perdita totale costruttiva, abbandono* o per i *danni parziali*. Relativamente alle *unità da diporto* di valore assicurato pari o superiore ad € 400.000, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio sono comprese con il limite del 30% della *somma assicurata* per l'*unità da diporto*.

## 6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 6.3 "Rischio assicurato".

Esse operano, nei limiti della garanzia scelta, solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati*.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella relativa Condizione facoltativa, al punto 7.5 "Franchigie e scoperti" e al punto 9.1 "Riepilogo di *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*".

### REGATE VELICHE BASE

#### (garanzia acquistabile in abbinamento a tutte le forme di garanzia)

In parziale deroga a quanto previsto al punto 8.1 "Rischi esclusi", lett. h), e nei limiti della forma di garanzia scelta (Top, Medium, Basic), Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante la partecipazione a regate veliche, compresi i relativi allenamenti, le prove e, qualora previste dal regolamento di gara, le verifiche preliminari e finali.

Italiana Assicurazioni non indennizza i danni a prototipi.

Questa garanzia opera con lo *scoperto* del 20%, prima di dedurre la *franchigia*. In caso di danno ad albero, boma, tangone o bompresso in carbonio la *franchigia* si intende aumentata del 50%.

### REGATE VELICHE ESTESA

#### (garanzia acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia Top)

In parziale deroga a quanto previsto al punto 8.1 "Rischi esclusi", lett. h), Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante la partecipazione a regate veliche, compresi i relativi allenamenti, le

prove e, qualora previste dal regolamento di gara, le verifiche preliminari e finali.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati in conseguenza di qualsiasi avvenimento.

Restano comunque esclusi gli spinnaker e i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Italiana Assicurazioni non indennizza i danni a prototipi.

Questa garanzia opera con lo scoperto del 20%, prima di dedurre la franchigia. In caso di danno ad albero, boma, tangone o bompresso in carbonio la franchigia si intende aumentata del 50%.

### **LOCAZIONE O NOLEGGIO O ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITÀ DA DIPORTO**

In parziale deroga a quanto previsto al punto 8.1 "Rischi esclusi", lett. i), Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante il periodo in cui essa è utilizzata, nel rispetto delle leggi vigenti, in base a contratto di locazione, noleggio o in base ad altro contratto a titolo oneroso che ne consenta l'utilizzo, con o senza equipaggio.

Questa garanzia opera con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati al punto 7.5 "Franchigie e scoperti".

In caso di locazione o altri contratti di utilizzo dell'*unità da diporto* senza equipaggio si applica lo scoperto del 20%, con il minimo della franchigia ed il massimo del doppio della franchigia stessa.

### **SCUOLA DI VELA O DI GUIDA**

Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante il periodo in cui la stessa è adibita a scuola di vela o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

Questa garanzia opera con le franchigie e gli scoperti indicati al punto 7.5 "Franchigie e scoperti".

### **RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO**

Italiana Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o del rimessaggio per i danni, ad essi imputabili senza dolo, causati da incendio all'*unità da diporto*, durante la giacenza o i lavori di ordinaria manutenzione nel cantiere o rimessaggio.

La rinuncia all'azione di rivalsa comprende anche il caso di dolo dei dipendenti del cantiere o rimessaggio.

Questa garanzia opera con le franchigie e gli scoperti indicati al punto 7.5 "Franchigie e scoperti".

### **TRASFERIMENTI TERRESTRI**

Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* durante i trasferimenti a terra, le soste, le giacenze nonché durante le operazioni di carico e scarico dell'*unità da diporto* effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o carrello.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

In caso di sosta o fermata durante il trasporto mediante apposito idoneo carrello, l'*unità da diporto* deve:

- essere sottoposta a sorveglianza continua da parte dell'autista o incaricato al trasporto;

oppure

- essere custodita in locali chiusi con mezzi appropriati o in aree di sosta o portuali con varchi sotto controllo.

In parziale deroga a quanto previsto al punto 7.2 "Efficacia territoriale dell'assicurazione", la garanzia opera esclusivamente nei territori dei Paesi europei.

Questa garanzia opera con le franchigie e gli scoperti indicati al punto 7.5 "Franchigie e scoperti".

## EVENTI SOCIOPOLITICI

In parziale deroga a quanto previsto al punto 8.1 "Rischi esclusi", lett. f), Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali direttamente causati all'*unità da diporto* da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro. In parziale deroga a quanto previsto al punto 7.2 "Efficacia territoriale dell'*assicurazione*", la garanzia opera esclusivamente nei territori e nelle acque territoriali e interne dei *Paesi europei*.

Questa garanzia opera con le *franchigie* e gli *scoperti* indicati al punto 7.5 "*Franchigie e scoperti*".

Italiana Assicurazioni ha la facoltà, in qualunque momento, mediante *comunicazione*, di recedere da questa garanzia con preavviso di sette giorni.

La riscossione dei *premi* scaduti o altro atto di Italiana Assicurazioni, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

Italiana Assicurazioni, qualora eserciti tale facoltà, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* pagata per questa Condizione facoltativa, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dall'*assicurazione*, con rimborso del rateo di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.

## ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO

**(garanzia acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia "Top" e per unità da diporto di valore assicurato superiore a € 100.000)**

Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali parziali direttamente causati all'*apparato motore* e all'*impianto elettrico* da *cattivo tempo* o da surriscaldamento dell'*apparato motore* a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La garanzia opera a condizione che l'*unità da diporto* sia dotata di un sistema o congegno di rilevazione o di protezione del motore in caso di surriscaldamento, regolarmente funzionante.

La garanzia comprende anche i danni parziali all'*apparato motore* ed all'*impianto elettrico* conseguenti a *vizio occulto*, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

In parziale deroga a quanto previsto al punto 7.5 "*Franchigie e scoperti*", questa garanzia opera con lo *scoperto* del 30%, prima di dedurre la *franchigia*.

## ACQUE NON PROTETTE

In parziale deroga al punto 7.4 "Quando opera l'*assicurazione*", Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'*unità da diporto* e dal battello di servizio quando vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti e al movimento ondosso per oltre un *quadrante*, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Questa garanzia opera con le *franchigie* e gli *scoperti* indicati al punto 7.5 "*Franchigie e scoperti*".

## ALLUVIONE E INONDAZIONE

In parziale deroga al punto 8.1 "Rischi esclusi", lett. e), Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati all'*unità da diporto* per effetto di *alluvione* e *inondazione*.

In parziale deroga a quanto previsto al punto 7.5 "*Franchigie e scoperti*", questa garanzia opera con lo *scoperto* del 10%, con il minimo della *franchigia* ed il massimo di € 50.000, anche in caso *perdita totale*, *perdita totale costruttiva* o *abbandono*.

## BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

### (garanzia acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia Top)

In parziale deroga al punto 8.2 "Beni esclusi", Italiana Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, smartphone, tablet e pc, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori, monopattini e similari, che si trovino sull'*unità da diporto* e che siano di proprietà del *Contraente, dell'Assicurato* e dei loro familiari, a seguito di:

a) furto e rapina dei *beni assicurati*;

b) *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento* che abbiano colpito l'*unità da diporto*.

I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico bene.

Italiana Assicurazioni non indennizza i danni a documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato, armi in genere (salvo rientrano nell'attrezzatura da pesca).

La garanzia opera con lo *scoperto* del 20% e con il *limite di indennizzo* di € 500 per ciascun bene e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della *somma assicurata*.

La garanzia opera anche per i beni di proprietà di eventuali ospiti, che si trovino sull'*unità da diporto*, ma a copertura dei soli danni conseguenti agli eventi di cui al punto b).

Nel caso in cui operi la condizione facoltativa "Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'*unità da diporto*", questa garanzia comprende anche i danni materiali e diretti ai beni di proprietà del locatario e dei suoi familiari, ma a copertura dei soli danni conseguenti agli eventi di cui al punto b).

Questa garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

### DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI

#### (garanzia acquistabile in abbinamento alle forme di garanzia Top e Medium)

In parziale deroga al punto 10.5 "Determinazione del danno", lett. c), n.3, Italiana Assicurazioni indennizza i danni parziali senza applicazione della *regola proporzionale* nel caso in cui la *somma assicurata* sia inferiore al *valore commerciale* dell'*unità da diporto* al momento del *sinistro* fino al limite del 20%.

Resta inteso che sugli importi eccedenti tale limite si applicherà la *regola proporzionale*.

## 7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

La forma di assicurazione prevista per i *beni assicurati* è a *valore intero*, ad eccezione della condizione facoltativa “Bagagli ed oggetti personali”, che opera a *primo rischio assoluto*.

Il valore dei *beni assicurati* è determinato dal *valore commerciale*.

### 7.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione operano entro i seguenti limiti geografici:

- quando l'*unità da diporto* è in acqua:
  - a) nel mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez;
  - b) nelle *acque interne* navigabili dei *Paesi europei*.
- quando l'*unità da diporto* è a terra:
  - c) nei *Paesi europei*;
  - d) sulle coste dei *Paesi non europei* bagnati dal Mar Mediterraneo entro il limite di 20 km dalle sue coste.

### 7.3 REQUISITI PER L'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione operano a condizione che:

- a. l'*unità da diporto* e il comandante e il *conducente* siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- b. la navigazione esuli dal fine di lucro, salvo sia stata acquistata la condizione facoltativa “Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'*unità da diporto*” o “Scuola di vela o guida”.

### 7.4 QUANDO OPERA L'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione operano durante:

- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio dell'*unità da diporto* per prestare assistenza o salvataggio e quando sia rimorchiata per necessità;
- la giacenza, senza persone a bordo, a terra, in porto e in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre *quadranti* (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in *acque interne* navigabili;
- l'*alaggio*, il *varo* e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni dei danni a carico di Italiana Assicurazioni.

Qualora l'*assicurazione* sia stata stipulata nella forma di garanzia “Top” e l'*unità da diporto* navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione e indicato sul *modulo di polizza*, l'*assicurazione* opera nei limiti della forma di garanzia “Medium”.

## 7.5 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Fermo quanto specificatamente previsto nei punti precedenti, l'assicurazione opera con le seguenti *franchigie e scoperti*.

### A) FRANCHIGIE

Ad eccezione della *perdita totale*, della *perdita totale costruttiva* e dell'*abbandono*, al *danno liquidabile* si applicano le seguenti *franchigie* fisse.

Per le *somme assicurate* di importo:

a) fino ad € 35.000: *franchigia* pari ad € 250.

b) superiore ad € 35.000 e fino ad € 200.000:

- per l'*unità da diporto* di età fino a 10 anni, *franchigia* pari all'1% della *somma assicurata* fino al massimo di € 1.000;

- per l'*unità da diporto* di età superiore a 10 anni, *franchigia* pari all'1,5% della *somma assicurata* fino al massimo di € 1.500;

c) superiore ad € 200.000 e fino ad € 300.000: *franchigia* pari ad € 2.000;

d) superiore ad € 300.000 e fino ad € 400.000: *franchigia* pari ad € 2.500;

e) superiore ad € 400.000 e fino ad € 500.000: *franchigia* pari ad € 3.000.

f) superiore ad € 500.000 e fino ad € 600.000: *franchigia* pari ad € 4.000.

g) superiore ad € 600.000: *franchigia* pari allo 0,7 % della *somma assicurata*.

### B) SCOPERTI

Al *danno liquidabile* si applicano i seguenti *scoperti*.

In caso di:

a) *perdita totale* dell'*unità da diporto* non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria: *scoperto* del 20%;

b) *perdita totale*, furto o danni parziali relativi ai battelli di servizio, ai mezzi collettivi di salvataggio e ai motori fuoribordo: *scoperto* del 20% applicato in sostituzione della *franchigia*, con il minimo di € 500 ed il massimo di € 2.000 per ciascun *bene assicurato*;

c) furto parziale di *beni assicurati* diversi da quelli indicati alla lettera precedente: *scoperto* del 20% con il minimo della *franchigia*;

d) *perdita totale*, *perdita totale costruttiva*, *abbandono* o danni parziali conseguenti ad *incendio* dell'*unità da diporto* sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione, automatico o comandato a distanza, e munita di motore entro-bordo o entrofuoribordo a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua: *scoperto* del 20% con il minimo della *franchigia*.

## 8. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 8.1 RISCHI ESCLUSI

Italiana Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) derivanti da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del *conducente* e dell'*equipaggio*;
- b) derivanti da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche *conducente* o comandante dell'*unità da diporto*, Italiana Assicurazioni risponde limitatamente alla *colpa nautica* del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);
- c) conseguenti ad insufficienza delle misure o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'*unità da diporto* stessa e del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) da innavigabilità dell'*unità da diporto*, deficiente manutenzione, usura;
- e) conseguenti ad *alluvione*, *inondazione*, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) subiti dall'*unità da diporto* e causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o conseguenti ad atti di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante, cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) subiti dall'*unità da diporto* durante la partecipazione a competizioni motonautiche o regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, oppure qualora sia utilizzata per scopi non diportistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto di passeggeri a pagamento e il lavoro marittimo;
- i) subiti dall'*unità da diporto* durante il suo utilizzo in forza di contratto di locazione, noleggio o altro contratto a titolo oneroso che ne consenta l'utilizzo, con o senza equipaggio;
- j) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'*unità da diporto* non siano protetti da adeguato congegno antifurto o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Questa esclusione non opera per i mezzi di salvataggio, quando l'*unità da diporto* si trova con persone a bordo, e per il battello di servizio;
- k) ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- l) ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- m) all'*unità da diporto* dovuti a bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- n) alle parti affette da vizi occulti;
- o) derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.



## 8.2 BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i seguenti beni:

- p) indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- q) attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea;
- r) biciclette, ciclomotori, monopattini e similari;
- s) moto d'acqua (salvo il caso in cui rappresenti l'unico battello di servizio in dotazione all'*unità da diporto*);
- t) documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;
- u) oggetti d'arte e di antiquariato, armi in genere.

## 9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nelle seguenti tabelle il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti di questa Sezione.

Per tutte le garanzie di questa Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata* indicata sul *modulo di polizza*.

Rischio assicurato		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
6.3	Spese e compenso di assistenza e salvataggio imposte dalle Autorità competenti	---	---	Somma assicurata
				30% della <i>somma assicurata</i> se di valore pari o superiore a € 400.000.

#### A) FRANCHIGIE

Ad eccezione della *perdita totale*, della *perdita totale costruttiva* e dell'*abbandono*, fermo quanto specificatamente previsto dalle Condizioni facoltative, l'*assicurazione* opera con le seguenti *franchigie*.

Somma assicurata	Franchigia
Fino ad € 35.000	€ 250
Superiore ad € 35.000 e fino ad € 200.000	1% della <i>somma assicurata</i> fino al massimo di € 1.000 per <i>unità da diporto</i> di età fino a 10 anni
	1,5% della <i>somma assicurata</i> fino al massimo di € 1.500 per <i>unità da diporto</i> di età superiore a 10 anni
Superiore ad € 200.000 e fino ad € 300.000	€ 2.000
Superiore ad € 300.000 e fino ad € 400.000	€ 2.500
Superiore ad € 400.000 e fino ad € 500.000	€ 3.000
Superiore ad € 500.000 e fino ad € 600.000	€ 4.000
Superiore ad € 600.000	0,7% della <i>somma assicurata</i>

## B) SCOPERTI

Fermo quanto specificatamente previsto dalle Condizioni facoltative, l'assicurazione opera con i seguenti scoperti.

In caso di:	Scoperto
Perdita totale dell'unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria	20%
Perdita totale, furto o danni parziali relativi ai battelli di servizio, ai mezzi collettivi di salvataggio e ai motori fuoribordo	20% in sostituzione della franchigia, con il minimo di € 500 ed il massimo di € 2.000 per ciascun bene assicurato
Furto parziale di beni assicurati diversi da quelli indicati alla riga precedente	20% con il minimo della franchigia
Perdita totale, perdita totale costruttiva, abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio dell'unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione, automatico o comandato a distanza, e munita di motore entro bordo o entrofuoribordo a benzina o diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua	20% con il minimo della franchigia

## C) CONDIZIONI FACOLTATIVE

6.4 Condizioni facoltative	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Regate veliche base	Vedi tabella A) Franchigie	20% prima di dedurre la franchigia	---
	Aumentata del 50% per danni ad albero, boma, tangone o bompresso in carbonio		
Regate veliche estesa (acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia Top)	Vedi tabella A) Franchigie	20% prima di dedurre la franchigia	---
	Aumentata del 50% per danni ad albero, boma, tangone o bompresso in carbonio		
Locazione o noleggio o altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto	Vedi tabella A) Franchigie	Vedi tabella B) Scoperti	---
		Se senza equipaggio: 20% con il minimo della franchigia e il massimo del doppio della franchigia stessa	

6.4 Condizioni facoltative	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Scuola di vela o di guida	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	Vedi tabella B) <i>Scoperti</i>	---
Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da <i>incendio</i>	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	Vedi tabella B) <i>Scoperti</i>	---
Trasferimenti terrestri	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	Vedi tabella B) <i>Scoperti</i>	---
Eventi sociopolitici	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	Vedi tabella B) <i>Scoperti</i>	---
Altri danni all' <i>apparato motore</i> e all' <i>impianto elettrico</i> (garanzia acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia "Top" e per <i>unità da diporto</i> di valore assicurato superiore a € 100.000)	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	30% prima di dedurre la <i>franchigia</i>	---
Acque non protette	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	Vedi tabella B) <i>Scoperti</i>	---
<i>Alluvione e inondazione</i>	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	10% con il minimo della <i>franchigia</i> e il massimo di € 50.000, anche in caso di <i>perdita totale, perdita totale costruttiva o abbandono</i>	---
Bagagli ed oggetti <i>personali</i> (acquistabile in abbinamento alla forma di garanzia Top)	Vedi tabella A) <i>Franchigie</i>	20%	€ 500 per ciascun bene, nel limite complessivo del 3% della <i>somma assicurata</i>



## 10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL'ASSICURAZIONE

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dall'*assicurazione* possono essere esercitati dal *Contraente* e da Italiana Assicurazioni.

Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà nei confronti e col consenso dell'*Assicurato*.

### 10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) procedere al salvataggio dell'*unità da diporto* e fare tutto quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile. L'intervento di Italiana Assicurazioni per il salvataggio o la conservazione dell'*unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti;
- b) darne *comunicazione* all'Agenzia o a Italiana Assicurazioni entro tre giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o ne abbia avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile, preceduto da immediata *segnalazione* in caso di necessità di salvataggio o di danni di notevole gravità. La *comunicazione* deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del *sinistro* e l'indicazione esatta di dove si trova l'*unità da diporto* per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di Italiana Assicurazioni contro ogni eventuale terzo responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice civile. Su richiesta, a rischio e a spese di Italiana Assicurazioni devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) trasmettere *comunicazione* a Italiana Assicurazioni, nel più breve tempo possibile, allegando copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare, se all'estero) o ad Autorità equivalente in caso di navigazione in *acque interne*, all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav. e dell'art. 60 del Codice della Nautica da diporto (D.lgs. 171 del 18.07.2005).  
Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'*Assicurato* deve inoltre far pervenire a Italiana Assicurazioni copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata con *comunicazione* a Italiana Assicurazioni.;
- e) conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, tenendo a disposizione tutta la documentazione utile o altri elementi di prova. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.

### 10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* perde il diritto all'*indennizzo* quando, direttamente o per il tramite dei professionisti da questi incaricati, esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo.

## 10.4 MANDATO DEI PERITI

Italiana Assicurazioni ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

## 10.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri al punto 7.1 "Forma di assicurazione – Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita secondo i criteri che seguono:

- a) In caso di *perdita totale*, per l'*unità da diporto* si considera il *valore commerciale*.
- b) In caso di *abbandono* e *perdita totale costruttiva*, per l'*unità da diporto* si considera il *valore commerciale*, previa deduzione del valore del relitto e degli altri *beni assicurati* non danneggiati.
- c) In caso di danni parziali:
  1. si considerano solo le spese di riparazione necessarie per ripristinare il bene danneggiato e le spese accessorie rese necessarie in conseguenza delle riparazioni stesse;
  2. in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'*Assicurato* la differenza fra il *valore a nuovo* e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.). Il *degrado* è applicato all'*unità da diporto* e ai relativi componenti quando di età superiore a tre anni; dal quarto al quinto anno il *degrado* non può comunque essere superiore al 20%;
  3. all'*indennizzo* si applica la *regola proporzionale*.

## 10.6 SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO

Italiana Assicurazioni non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'*unità da diporto* da parte di salvatori o recuperatori.

## 10.7 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Italiana Assicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*".

## 10.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Italiana Assicurazioni provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, se richiesto da Italiana Assicurazioni e in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" e, in caso di *perdita totale* e *furto totale*, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'*unità da diporto*, se soggetta ad iscrizione.

In caso di *abbandono*, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dall'accettazione dell'*abbandono* da parte di Italiana Assicurazioni o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'*abbandono* stesso.

In caso di *sinistro* per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, Italiana Assicurazioni ha facoltà di sospendere la liquidazione dell'eventuale *indennizzo* dovuto all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

## **10.9 RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMANDANTE E DEL *CONDUCENTE***

Italiana Assicurazioni rinuncia al proprio diritto di rivalsa nei confronti del comandante e del *conducente* dell'*unità da diporto*.



# SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie della presente Sezione operano solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 8 "Che cosa non è assicurato".

In caso di *sinistro* verranno applicati i *limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo quanto diversamente precisato sul *modulo di polizza*.

## PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di *assistenza* e i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

**+39 011 742 55 99**

- posta elettronica, all'indirizzo [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it)

L'*Assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Italiana Assicurazioni non indennizza prestazioni di *assistenza* non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

# 11. CHE COSA POSSO ASSICURARE ASSISTENZA SILVER



## 11.1 RISCHIO ASSICURATO

L'assistenza Silver comprende le seguenti prestazioni:

## 11.2 RECUPERO E SOCCORSO IN MARE - SILVER

In caso di *avaria dell'unità da diporto* che non consenta di proseguire autonomamente la navigazione, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza l'intervento di recupero e/o traino dell'*unità da diporto* tramite operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare.

Restano a carico della *Centrale Operativa* i costi per il recupero dell'*unità da diporto* che si trovi entro 20 miglia dal porto più vicino, fino alla concorrenza di € 1.500 per *sinistro* e nel limite massimo di tre prestazioni per *annualità assicurativa*. Per gli interventi oltre le 20 miglia dal porto più vicino, i costi restano interamente a carico dell'*Assicurato*, che può beneficiare delle tariffe convenzionate.

Restano a carico dell'*Assicurato* gli eventuali costi del carburante nel caso in cui l'immobilizzo dell'*unità da diporto* sia dovuto alla mancanza di carburante e i costi di ripristino o sostituzione della batteria di bordo, se l'immobilizzo è dovuto a tale problematica.

## 11.3 INVIO DI PERSONALE TECNICO

In caso di *avaria dell'unità da diporto*, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza l'intervento di personale tecnico specializzato, che verrà inviato con *mezzo di trasporto adeguato*.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 800 per *annualità assicurativa*, complessivamente per le spese di viaggio di andata e ritorno, di vitto, di alloggio e di retribuzione delle ore di viaggio del personale tecnico.

## 11.4 REPERIMENTO ED INVIO DI SOMMOZZATORI

In caso di *avaria dell'unità da diporto* ormeggiata in porto (compreso il porto di stazionamento abituale), a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza, ove necessario, l'invio di sommozzatori.

La *Centrale Operativa* fornisce all'*Assicurato* il preventivo per l'intervento dei sommozzatori, il cui costo resta interamente a carico dell'*Assicurato*.

## 11.5 SPEDIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Qualora si renda necessario l'acquisto di pezzi di ricambio per la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'*unità da diporto*, indispensabili per la navigazione, e questi non possano essere reperiti sul posto, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire i pezzi di ricambio, anticipare le spese del loro acquisto ed inviarli all'*Assicurato* con il mezzo più rapido.

Entro dieci giorni dalla richiesta, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* le spese anticipate per l'acquisto dei pezzi di ricambio, ai prezzi di listino, e le eventuali spese doganali pagate.

La *Centrale Operativa*, in caso di invio all'estero dei pezzi di ricambio, è vincolata ed è tenuta a sottostare alle norme in

materia di trasporto delle merci vigenti nel Paese di destinazione.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 800 per *annualità assicurativa*, complessivamente per le spese di ricerca e di spedizione.

La *Centrale Operativa* può chiedere all'*Assicurato* di fornire adeguata garanzia, bancaria o di altro tipo, per la restituzione delle spese anticipate per l'acquisto dei pezzi di ricambio.

Italiana Assicurazioni non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi di ricambio richiesti.

Sono esclusi i pezzi di ricambio fuori produzione o che richiedono l'impiego di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

## 11.6 AUTOVETTURA A NOLEGGIO

In caso di *avaria dell'unità da diporto*, la *Centrale Operativa*, qualora la riparazione richieda più di cinque giorni dalla *segnalazione*, mette a disposizione dell'*Assicurato*, per un massimo di tre giorni, un'autovettura appartenente al segmento B o C, con chilometraggio illimitato.

La prestazione è fornita esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri di autonoleggio convenzionati, compatibilmente con le loro disponibilità e secondo le modalità di accesso al servizio dagli stessi stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

Sono a carico dell'*Assicurato*:

- le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive;
- le eventuali cauzioni richieste dal centro di autonoleggio;
- le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione del centro di autonoleggio.

Prevvia autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può utilizzare l'autovettura oltre il limite di tre giorni con costi a proprio carico, a tariffa convenzionata.

L'*Assicurato* deve:

- comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* l'eventuale dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti.

## 11.7 SPESE PORTUALI E DI CUSTODIA

La *Centrale Operativa* provvede al pagamento diretto delle spese portuali d'ormeggio e di custodia, quando, per *avaria dell'unità da diporto* o a causa di *malattia acuta* o *infortunio* dello skipper (in mancanza di un *Assicurato* abilitato a condurre l'*unità da diporto*), l'immobilizzo della stessa si prolunga per oltre cinque giorni dalla *segnalazione*.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 600 per *annualità assicurativa*.

Sono escluse le spese di custodia del carico ed ogni responsabilità di Italiana Assicurazioni inerente alla custodia.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico:

- del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- del medico che ha accertato l'impossibilità dello skipper a condurre l'*unità da diporto*;
- dell'ente o società a cui pagare le spese portuali d'ormeggio e di custodia.

L'*Assicurato* deve, inoltre, farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti.

## 11.8 INVIO DI UNO SKIPPER E/O DI UN COMPONENTE DELL'EQUIPAGGIO

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza, con mezzo di trasporto adeguato, l'invio di uno skipper e, se necessario, di un componente dell'equipaggio nei seguenti casi:

- a) durante la *crociera*, per *malattia acuta* o *infortunio*, lo skipper sia impossibilitato e nessuno degli *Assicurati* sia abilitato a condurre l'*unità da diporto*;
- b) durante la *crociera*, per *malattia acuta* o *infortunio*, sia necessario lo sbarco dello skipper e/o di uno dei componenti dell'equipaggio;
- c) a seguito di furto, l'*unità da diporto* venga ritrovata ad avvenuto rientro dell'*Assicurato* alla propria residenza;
- d) l'immobilizzo dell'*unità da diporto* si protragga per oltre cinque giorni dalla *segnalazione* alla *Centrale Operativa* e l'*Assicurato* non possa attendere sul posto l'avvenuta riparazione.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.500 per *annualità assicurativa*, complessivamente per:

- spese di viaggio per raggiungere l'*unità da diporto*;
- spese di retribuzione dello skipper e/o del componente dell'equipaggio;
- spese di viaggio per il loro rientro alla residenza dalla località dove è stata condotta l'*unità da diporto*.

L'*Assicurato*, a seconda dei casi, deve comunicare alla *Centrale Operativa*:

- nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti;
- nome e recapito telefonico del medico che ha accertato la *malattia acuta* o l'*infortunio* dello skipper o del componente dell'equipaggio;
- il porto dove si trova l'*unità da diporto* ed i compiti della persona da sostituire;
- nei casi a), b) e d), lasciare sull'*unità da diporto* le istruzioni per l'uso degli accessori e dei comandi dell'*unità da diporto* stessa e i documenti di bordo;
- nel caso c), denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia.

## 11.9 RIENTRO DELL'ASSICURATO E DELL'EQUIPAGGIO

In caso di *perdita totale*, furto o immobilizzo dell'*unità da diporto* per oltre otto giorni dalla *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza il rientro alla residenza dell'*Assicurato* e dell'equipaggio, con *mezzo di trasporto adeguato*, dal porto più vicino al luogo dell'immobilizzo, della *perdita totale* o del furto.

La prestazione è fornita oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve:

- comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni e deve farsi rilasciare ed inviare una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti;
- denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare alla *Centrale Operativa* una copia della denuncia.

## 11.10 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

In caso di immobilizzo all'estero dell'*unità da diporto* in *crociera*, in un porto o in un approdo del bacino del Mar Mediterraneo (escluso il porto di stazionamento), a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, reperisce e mette a disposizione un interprete che favorisca i contatti e lo scambio d'informazioni con i tecnici presenti sul posto o con le Autorità del luogo di approdo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 600 per *annualità assicurativa*.

## 11.11 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

In caso di impossibilità dell'*Assicurato* e oggettiva necessità ed urgenza di trasmettere un messaggio durante la *crociera*,

la *Centrale Operativa*, accertata l'impossibilità e l'urgenza, provvede a trasmettere il messaggio al destinatario indicato, compatibilmente con la possibilità di reperirlo.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

La *Centrale Operativa* non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto del messaggio trasmesso.

## 11.12 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

In caso di *avaria* che impedisca il trasferimento dell'*unità da diporto* al porto di stazionamento, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un sorvegliante che provveda alla sorveglianza e al ricovero dell'*unità da diporto*.

La *Centrale Operativa* fornisce all'*Assicurato* il preventivo per la sorveglianza e il ricovero dell'*unità da diporto*, i cui costi sono a carico dell'*Assicurato*.

## 11.13 INFORMAZIONI SUGLI APPRODI

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce, relativamente agli approdi del Mar Mediterraneo, informazioni sulle caratteristiche geo-nautiche (posizione, descrizione dell'approdo, venti dominanti e di traversia, documenti nautici di riferimento, canale radio VHF, fari e fanali, pericoli e divieti), sui servizi di utilità ed emergenza, sui servizi portuali disponibili, sui servizi tecnici e sul mondo della nautica nell'area portuale.

## 11.14 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE O ALBERGHIERE

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce informazioni utili all'*Assicurato* circa la disponibilità di strutture alberghiere e turistiche prossime al luogo di stazionamento dell'*unità da diporto*, il costo giornaliero e, ove possibile, può procedere alla relativa prenotazione.

## 11.15 PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce informazioni all'*Assicurato* circa le previsioni meteo delle successive 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova l'*unità da diporto*.

In base alla posizione geografica e all'intervallo di tempo richiesto, la *Centrale Operativa* può fornire informazioni in merito a:

- direzione e forza del vento;
- raffiche e indice di raffica;
- altezza e direzione di provenienza del moto ondoso (onde di vento, lunga e significativa);
- copertura del cielo ed eventuali fenomeni atmosferici;
- pressione atmosferica al suolo;
- temperatura dell'aria.

## 11.16 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

Durante la *crociera*, la *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare in caso di necessità.

Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce all'*Assicurato* informazioni su:

- vaccinazioni obbligatorie o consigliate;
- rischi sanitari e alimentari;
- precauzioni igienico - sanitarie;
- strutture sanitarie presenti nelle località dei porti più vicini e sui documenti per l'accesso alle strutture pubbliche (solo nei Paesi del bacino del Mar Mediterraneo).

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

## 12. CHE COSA POSSO ASSICURARE - ASSISTENZA GOLD



### 12.1 RISCHIO ASSICURATO

L'assistenza Gold comprende le seguenti prestazioni:

### 12.2 RECUPERO E SOCCORSO IN MARE - GOLD

In caso di *avaria dell'unità da diporto* che non consenta di proseguire autonomamente la navigazione, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* organizza l'intervento di recupero e/o traino dell'*unità da diporto* tramite operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare.

Restano a carico della *Centrale Operativa* i costi per il recupero dell'*unità da diporto*, fino alla concorrenza di € 3.500 per sinistro e nel limite massimo di tre prestazioni per *annualità assicurativa*.

Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi del carburante nel caso in cui l'immobilizzo dell'*unità da diporto* sia dovuto alla mancanza di carburante e i costi di ripristino o sostituzione della batteria di bordo se l'immobilizzo è dovuto a tale problematica.

### 12.3 INVIO DI PERSONALE TECNICO

In caso di *avaria dell'unità da diporto*, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza l'intervento di personale tecnico specializzato, che verrà inviato con *mezzo di trasporto adeguato*.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 800 per *annualità assicurativa*, complessivamente per le spese di viaggio di andata e ritorno, di vitto, di alloggio e di retribuzione delle ore di viaggio del personale tecnico.

### 12.4 REPERIMENTO ED INVIO DI SOMMOZZATORI

In caso di *avaria dell'unità da diporto* ormeggiata in porto (compreso il porto di stazionamento abituale), a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza, ove necessario, l'invio di sommozzatori.

La *Centrale Operativa* fornisce all'Assicurato il preventivo per l'intervento dei sommozzatori, il cui costo resta interamente a carico dell'Assicurato.

### 12.5 SPEDIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Qualora si renda necessario l'acquisto di pezzi di ricambio per la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'*unità da diporto*, indispensabili per la navigazione, e questi non possano essere reperiti sul posto, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* provvedere a reperire i pezzi di ricambio, anticipare le spese del loro acquisto ed inviarli all'Assicurato con il mezzo più rapido.

Entro dieci giorni dalla richiesta, l'Assicurato deve rimborsare alla *Centrale Operativa* le spese anticipate per l'acquisto dei pezzi di ricambio, ai prezzi di listino, e le eventuali spese doganali pagate.

La *Centrale Operativa*, in caso di invio all'estero dei pezzi di ricambio, è vincolata ed è tenuta a sottostare alle norme in materia di trasporto delle merci vigenti nel Paese di destinazione.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 800 per *annualità assicurativa*, complessivamente per le spese di ricerca e di spedizione.

La *Centrale Operativa* può chiedere all'*Assicurato* di fornire adeguata garanzia, bancaria o di altro tipo, per la restituzione delle spese anticipate per l'acquisto dei pezzi di ricambio.

Italiana Assicurazioni non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi di ricambio richiesti.

Sono esclusi i pezzi di ricambio fuori produzione o che richiedono l'impiego di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

## 12.6 AUTOVETTURA A NOLEGGIO

In caso di *avaria dell'unità da diporto*, la *Centrale Operativa*, qualora la riparazione richieda più di cinque giorni dalla *segnalazione*, mette a disposizione dell'*Assicurato*, per un massimo di tre giorni, un'autovettura appartenente al segmento B o C, con chilometraggio illimitato.

La prestazione è fornita esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri di autonoleggio convenzionati, compatibilmente con le loro disponibilità e secondo le modalità di accesso al servizio dagli stessi stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida).

Sono a carico dell'*Assicurato*:

- le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive;
- le eventuali cauzioni richieste dal centro di autonoleggio;
- le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione del centro di autonoleggio.

Prevvia autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può utilizzare l'autovettura oltre il limite di tre giorni con costi a proprio carico, a tariffa convenzionata.

L'*Assicurato* deve:

- comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* l'eventuale dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti.

## 12.7 SPESE PORTUALI E DI CUSTODIA

La *Centrale Operativa* provvede al pagamento diretto delle spese portuali d'ormeggio e di custodia, quando, per *avaria dell'unità da diporto* o a causa di *malattia acuta* o *infortunio* dello skipper (in mancanza di un *Assicurato* abilitato a condurre l'*unità da diporto*), l'immobilizzo della stessa si protragga per oltre cinque giorni dalla *segnalazione*.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 600 per *annualità assicurativa*.

Sono escluse le spese di custodia del carico ed ogni responsabilità di Italiana Assicurazioni inerente alla custodia.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico:

- del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- del medico che ha accertato l'impossibilità dello skipper a condurre l'*unità da diporto*;
- dell'ente o società a cui pagare le spese portuali d'ormeggio e di custodia.

L'*Assicurato* deve, inoltre, farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti.



## 12.8 INVIO DI UNO SKIPPER E/O DI UN COMPONENTE DELL'EQUIPAGGIO

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza, con *mezzo di trasposto adeguato*, l'invio di uno skipper e, se necessario, di un componente dell'equipaggio nei seguenti casi:

- a) durante la *crociera*, per *malattia acuta* o *infortunio*, lo skipper sia impossibilitato e nessuno degli *Assicurati* sia abilitato a condurre l'*unità da diporto*;
- b) durante la *crociera*, per *malattia acuta* o *infortunio*, sia necessario lo sbarco dello skipper e/o di uno dei componenti dell'equipaggio;
- c) a seguito di furto, l'*unità da diporto* venga ritrovata ad avvenuto rientro dell'*Assicurato* alla propria residenza;
- d) l'immobilizzo dell'*unità da diporto* si protragga per oltre cinque giorni dalla *segnalazione* alla *Centrale Operativa* e l'*Assicurato* non possa attendere sul posto l'avvenuta riparazione.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.500 per *annualità assicurativa*, complessivamente per:

- spese di viaggio per raggiungere l'*unità da diporto*;
- spese di retribuzione dello skipper e/o del componente dell'equipaggio;
- spese di viaggio per il loro rientro alla residenza dalla località dove è stata condotta l'*unità da diporto*.

L'*Assicurato*, a seconda dei casi, deve comunicare alla *Centrale Operativa*:

nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare ed inviare alla *Centrale Operativa* una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti;

nome e recapito telefonico del medico che ha accertato la *malattia acuta* o l'*infortunio* dello skipper o del componente dell'equipaggio;

il porto dove si trova l'*unità da diporto* ed i compiti della persona da sostituire;

nei casi a), b) e d), lasciare sull'*unità da diporto* le istruzioni per l'uso degli accessori e dei comandi dell'*unità da diporto* stessa e i documenti di bordo;

nel caso c), denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare alla *Centrale Operativa* la copia della denuncia.

## 12.9 RIENTRO DELL'ASSICURATO E DELL'EQUIPAGGIO

In caso di *perdita totale*, furto o immobilizzo dell'*unità da diporto* per oltre otto giorni dalla *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza il rientro alla residenza dell'*Assicurato* e dell'equipaggio, con *mezzo di trasposto adeguato*, dal porto più vicino al luogo dell'immobilizzo, della *perdita totale* o del furto.

La prestazione è fornita oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve:

comunicare alla *Centrale Operativa* nome e recapito telefonico del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni e deve farsi rilasciare ed inviare una dichiarazione di eventuale non riparabilità entro i termini previsti;

denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia ed inviare alla *Centrale Operativa* una copia della denuncia.

## 12.10 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

In caso di immobilizzo all'estero dell'*unità da diporto* in *crociera*, in un porto o in un approdo del bacino del Mar Mediterraneo (escluso il porto di stazionamento), a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, reperisce e mette a disposizione un interprete che favorisca i contatti e lo scambio d'informazioni con i tecnici presenti sul posto o con le Autorità del luogo di approdo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 600 per *annualità assicurativa*.

## 12.11 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

In caso di impossibilità dell'Assicurato e oggettiva necessità ed urgenza di trasmettere un messaggio durante la *crociera*, la *Centrale Operativa*, accertata l'impossibilità e l'urgenza, provvede a trasmettere il messaggio al destinatario indicato, compatibilmente con la possibilità di reperirlo.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

La *Centrale Operativa* non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto del messaggio trasmesso.

## 12.12 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

In caso di *avaria* che impedisca il trasferimento dell'*unità da diporto* al porto di stazionamento, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un sorvegliante che provveda alla sorveglianza e al ricovero dell'*unità da diporto*.

La *Centrale Operativa* fornisce all'Assicurato il preventivo per la sorveglianza e il ricovero dell'*unità da diporto*, i cui costi sono a carico dell'Assicurato.

## 12.13 INFORMAZIONI SUGLI APPRODI

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce, relativamente agli approdi del Mar Mediterraneo, informazioni sulle caratteristiche geo-nautiche (posizione, descrizione dell'approdo, venti dominanti e di traversia, documenti nautici di riferimento, canale radio VHF, fari e fanali, pericoli e divieti), sui servizi di utilità ed emergenza, sui servizi portuali disponibili, sui servizi tecnici e sul mondo della nautica nell'area portuale.

## 12.14 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TURISTICHE O ALBERGHIERE

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce informazioni utili all'Assicurato circa la disponibilità di strutture alberghiere e turistiche prossime al luogo di stazionamento dell'*unità da diporto*, il costo giornaliero e, ove possibile, può procedere alla relativa prenotazione.

## 12.15 PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce informazioni all'Assicurato circa le previsioni meteo delle successive 72 ore, ad intervalli di 6 ore in 6 ore, riferite alla zona di mare nella quale si trova l'*unità da diporto*.

In base alla posizione geografica e all'intervallo di tempo richiesto, la *Centrale Operativa* può fornire informazioni in merito a:

- direzione e forza del vento;
- raffiche e indice di raffica;
- altezza e direzione di provenienza del moto ondoso (onde di vento, lunga e significativa);
- copertura del cielo ed eventuali fenomeni atmosferici;
- pressione atmosferica al suolo;
- temperatura dell'aria.

## 12.16 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

Durante la *crociera*, la *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare in caso di necessità.

Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

A seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* fornisce all'*Assicurato* informazioni su:

- vaccinazioni obbligatorie o consigliate;
- rischi sanitari e alimentari;
- precauzioni igienico - sanitarie;
- strutture sanitarie presenti nelle località dei porti più vicini e sui documenti per l'accesso alle strutture pubbliche (solo nei Paesi del bacino del Mar Mediterraneo).

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

## 12.17 INVIO DI UN MEDICO IN PORTO

In caso di malattia o *infortunio* occorso durante la *crociera*, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa*, ove ritenuto necessario, invia un medico convenzionato presso il luogo in cui si trova l'*Assicurato*.

La prestazione viene erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 8:00, nei giorni prefestivi dalle ore 14:00 alle ore 24:00, nei giorni festivi 24 ore su 24.

Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la *Centrale Operativa* organizza, in alternativa e in accordo con l'*Assicurato*, il trasferimento in una struttura sanitaria mediante autoambulanza, o altro veicolo adatto alle circostanze.

## 12.18 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

La *Centrale Operativa* anticipa le spese, giustificate con idonea documentazione, che l'*Assicurato* deve sostenere a seguito di *malattia* o *infortunio* occorso durante la *crociera* oppure di furto, rapina o scippo del bagaglio verificatosi durante lo stazionamento in porto.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

La *Centrale Operativa* può chiedere all'*Assicurato* di fornire adeguata garanzia, bancaria o di altro tipo, per la restituzione delle spese anticipate.

Entro trenta giorni dalla richiesta, l'*Assicurato*, al rientro alla residenza, deve rimborsare alla *Centrale Operativa* le spese da questa anticipate.

## 12.19 SPESE D'ALBERGO

In caso di *malattia* o *infortunio* dell'*Assicurato*, occorso durante la *crociera*, che gli impedisca di dormire a bordo dell'*unità da diporto*, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* ricerca e prenota un albergo nella località più vicina al porto dove si trova l'*unità da diporto*.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 120 per persona e per giorno, con un limite massimo di € 600 per sinistro ed annualità assicurativa, complessivamente per i costi di pernottamento e di prima colazione.

La prestazione è fornita ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Entro trenta giorni dalla richiesta, l'*Assicurato* deve trasmettere alla *Centrale Operativa* il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.

## 12.20 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di ricovero dell'*Assicurato* in una struttura sanitaria per almeno sette giorni a seguito di malattia o *infortunio* occorso durante la *crociera*, qualora ne richieda la presenza sul posto, a seguito di *segnalazione*, la *Centrale Operativa* organizza il viaggio di un familiare maggiorenne, con *mezzo di trasporto adeguato*, e prenota un albergo.

Per le spese di prenotazione dell'albergo, la prestazione opera fino alla concorrenza di € 600 per *sinistro* ed *annualità assicurativa*, comprensivi di costi di pernottamento e di prima colazione.

La prestazione è fornita oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*.

## 12.21 INVIO MEDICINALI URGENTI

Qualora l'*Assicurato* in *crociera* rimanga sprovvisto di un farmaco prescrittogli e regolarmente registrato in Italia, previo invio della copia della prescrizione rilasciata dal medico curante, la *Centrale Operativa* invia tali farmaci, con il mezzo di trasporto più rapido.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese dei medicinali, che dovranno essere restituite alla *Centrale Operativa* entro trenta giorni dalla richiesta.

La *Centrale Operativa* è vincolata ed è tenuta a sottostare alle norme in materia nel Paese di destinazione.

## 12.22 RIENTRO ANTICIPATO

La *Centrale Operativa*, con *mezzi di trasporto adeguati*, organizza il viaggio dell'*Assicurato* in *crociera*, in caso di:

- ricovero, per oltre cinque giorni, o decesso di un familiare (coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), per recarsi al luogo del ricovero, del decesso o della inumazione;
- grave danneggiamento alla propria abitazione a seguito di *incendio*, furto, allagamento, *esplosione* o *scoppio*, per il rientro all'abitazione stessa.

L'*Assicurato*, entro trenta giorni dalla richiesta, deve trasmettere alla *Centrale Operativa* il certificato di morte rilasciato dall'anagrafe o altra documentazione attestante il *sinistro* che ha richiesto l'erogazione della prestazione.

La prestazione è fornita oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*.

## 12.23 TRASFERIMENTO E RIENTRO SANITARIO

In caso di malattia o *infortunio* occorso durante la *crociera* (ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*), la *Centrale Operativa*, ove ritenuto necessario dai propri medici, d'intesa con i medici curanti sul posto, organizza il trasferimento dell'*Assicurato* in una struttura sanitaria prossima alla sua residenza o in un'altra struttura sanitaria in Italia, idonea a garantirgli cure specifiche:

- nei tempi e con il mezzo di trasporto ritenuti più idonei dai medici curanti, tra i quali: aereo sanitario appositamente equipaggiato; aereo di linea (classe economica, eventualmente barellato); autoambulanza; treno o vagone letto (prima classe); altri mezzi adatti alla circostanza;
- facendolo assistere da personale medico o paramedico durante il trasferimento, ove necessario; in caso contrario, l'*Assicurato* può essere accompagnato da un familiare, compatibilmente con la capienza del mezzo di trasporto.

La prestazione opera fino ad € 15.000 per *sinistro* ed *annualità assicurativa*.

La prestazione non opera quando l'intervento di *assistenza*:

- sia impedito da norme sanitarie internazionali;
- sia conseguenza diretta di *infortuni* occorsi o di malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessarie cure mediche ed esami clinici prima della partenza per il viaggio e note all'*Assicurato*;
- sia conseguenza diretta di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, di alcolismo, di

tossicodipendenza, di schizofrenia, di psicosi in genere, di infermità mentali determinate da sindrome organiche cerebrali;

- sia un *infortunio* derivanti da stato di ubriachezza accertata;
- in caso di stato di gravidanza oltre la 26° settimana.

## 12.24 RIENTRO FUNERARIO

In caso di decesso dell'*Assicurato* durante la *crociera*, a seguito dell'adempimento di tutte le formalità, la *Centrale Operativa* organizza il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione.

Qualora sia necessario il riconoscimento del corpo, in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impediscano il trasporto o se l'*Assicurato* ha espresso il desiderio d'essere inumato sul posto, la *Centrale Operativa* organizza il viaggio di un familiare con *mezzi di trasporto adeguati*.

Il trasporto viene eseguito nel rispetto delle norme internazionali in materia.

La prestazione opera fino ad un massimo di € 5.000 per *sinistro ed annualità assicurativa*, comprensivi delle spese per l'adempimento delle formalità, per un feretro sufficiente al trasporto del corpo e i costi del trasporto.

Restano a carico dei familiari dell'*Assicurato* le spese per l'eventuale ricerca del corpo, della cerimonia funebre, dell'inumazione e altre spese accessorie.

## 13. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



### 13.1 REQUISITI PER L'OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni della presente Sezione sono erogate a condizione che:

- l'*unità da diporto*, il comandante e il *conducente* siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- la navigazione esuli dal fine di lucro, salvo sia stata acquistata la condizione facoltativa "Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'*unità da diporto*" o "scuola di vela o guida";
- il numero totale di persone presenti sull'*unità da diporto* non superi quello riportato sui documenti di navigazione.

### 13.2 EFFICACIA TERRITORIALE

Le prestazioni della presente Sezione sono erogate nei porti, diversi dal porto di stazionamento abituale (salvo quanto previsto dalle singole condizioni), e negli approdi dei Paesi del bacino del Mar Mediterraneo, fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, con l'esclusione dei paesi in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.

Sono escluse le *acque interne*, fatta eccezione per il lago Maggiore, il lago di Garda e il lago di Como.

### 13.3 QUANDO OPERA L'ASSICURAZIONE

Le prestazioni della presente Sezione sono erogate durante la *crociera*, quando l'*Assicurato* si trova in stato di difficoltà o a seguito dell'immobilizzo dell'*unità da diporto* per *avaria* o altra causa prevista dalle singole condizioni.

Qualora si verifichi una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità dell'*Assicurato* o delle persone a bordo dell'*unità da diporto*, la garanzia *assistenza* non può sostituirsi al servizio pubblico di emergenza.

## 14. CHE COSA NON È ASSICURATO



### 14.1 RISCHI ESCLUSI

Italiana Assicurazioni non eroga le prestazioni quando il *sinistro* è conseguenza diretta di:

- a) guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, *alluvioni*, *inondazioni* ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- d) atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) malattie o *infortuni* in atto al momento della partenza per il viaggio e noti all'*Assicurato*, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- g) malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- h) complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana;
- i) *infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
- j) *infortuni* derivanti dalla pratica di:
  - gare motonautiche e relative prove ed allenamenti.
  - attività sportive svolte a titolo professionale;
- k) imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche).

Operano, inoltre, le specifiche esclusioni o deroghe previste nelle singole garanzie.

## 15. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 15.1 RIEPILOGO DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti indicati nei precedenti punti.

Prestazioni Assistenza Silver		Franchigia	Scoperto	Limiti di indennizzo
11.2	Recupero e soccorso in mare -Silver	---	---	€ 1.500 per <i>sinistro</i> e fino a tre per <i>annualità assicurativa</i>
11.3	Invio di personale tecnico	---	---	€ 800 per <i>annualità assicurativa</i>
11.5	Spedizione dei pezzi di ricambio	---	---	€ 800 per <i>annualità assicurativa</i>
11.7	Spese portuali e di custodia	---	---	€ 600 per <i>annualità assicurativa</i>
11.8	Invio di uno skipper e/o di un componente dell'equipaggio	---	---	€ 1.500 per <i>annualità assicurativa</i>
11.10	Interprete a disposizione all'estero	---	---	€ 600 per <i>annualità assicurativa</i>
Prestazioni Assistenza Gold		Franchigia	Scoperto	Limiti di indennizzo
12.1	Recupero e soccorso in mare - Gold	---	---	€ 3.500 per <i>sinistro</i> e fino a tre per <i>annualità assicurativa</i>
12.18	Anticipo spese di prima necessità	---	---	€ 500 per <i>sinistro</i>
12.19	Spese di albergo	---	---	€ 120 per persona per giorno, limite € 600 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
12.20	Viaggio di un familiare	---	---	€ 600 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
12.23	Trasferimento e rientro sanitario	---	---	€ 15.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>
12.24	Rientro funerario	---	---	€ 5.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>





## 16. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta, tra le quali, ad esempio, la cartella clinica o la documentazione medica equivalente rilasciata dalla struttura sanitaria o dai medici curanti, attestante l'*infortunio* o la malattia e la necessità delle prestazioni richieste. Italiana Assicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere eventuali eccezioni, in ogni caso e in qualunque momento.

In caso di mancata *segnalazione*, Italiana Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

L'*Assicurato*, qualora venga autorizzato dalla *Centrale Operativa* ad anticipare il costo delle prestazioni previste nella presente Sezione, deve trasmettere alla *Centrale Operativa*, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento:

- i relativi giustificativi di spesa, in originale;
- la descrizione dell'evento occorso;
- la documentazione attestante l'evento, in originale.

### 16.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla *Centrale Operativa* superino i limiti eventualmente previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

### 16.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI EROGATE MA NON DOVUTE

Italiana Assicurazioni può chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'erogazione delle prestazioni di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

### 16.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Italiana Assicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente dall'*Assicurato*, per sua scelta o per sua negligenza.

Italiana Assicurazioni non risponde per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.



# NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# BENVENUTI IN ITALIANA

## 800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. TRA56161



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.